

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Prot. n.

CORTE DEI CONTI



0000295-19/01/2018-SC_VEN-T97-P

Spett.le Comune

di MONTEFORTE D'ALPONE
(VR)

c.a. del Signor Sindaco

c.a. dell'Organo di revisione

Invio tramite sistema S.I.Qu.E.L.

Oggetto: Art. 1 - commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005 n. 266 – Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018 – Comune di Monteforte d'Alpone (VR) - Nota istruttoria

Spettabile Amministrazione,

con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si richiedono delucidazioni in merito ai seguenti punti:

Punto 1.1 Risultato della gestione di competenza e 1.1.1 Gestione di competenza di parte corrente e di conto capitale

Richiamati i contenuti della deliberazione di questa Corte n. 67/2017/PRSE relativa all'esercizio 2014, si chiede di produrre separata relazione, a firma dell'Organo di revisione e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alle necessarie misure correttive adottate per il ripristino delle componenti accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle regole stabilite dal D.lgs. 118/2011 e al fine di superare la sostanziale alterazione degli equilibri di bilancio rilevata.

La questione assume la massima rilevanza per prevenire potenziali danni irreparabili agli equilibri di bilancio, anche in chiave dinamica, e comporta l'analisi delle misure correttive funzionali effettivamente adottate per prevenirli.



Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio in esame è negativo per € - 189.841,49 (ex D.P.R. 194/1996). Provvedendo all'inserimento dei fondi pluriennali vincolati (FPV) all'inizio (in entrata, pari ad € 1.095.883,38 distinto in € 23.853,52 in parte corrente ed € 1.072.029,86 di conto capitale) e alla fine dell'esercizio (in spesa, pari ad € 565.485,12 distinto in € 102.277,25 in parte corrente ed € 463.207,87 di conto capitale) il risultato della gestione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, diventa positivo ed è pari ad € 340.556,77.

Relativamente alla gestione di competenza di parte corrente e di conto capitale si riscontrano valori positivi per tutti i saldi intermedi di cui alle righe E, L, P e T. Si osserva che durante la gestione sono state impiegate entrate in conto capitale, provenienti dai contributi per permessi di costruire, per finanziare spese correnti per un importo di € 31.265,29 pari al 25,53% circa sul totale (€ 122.442,06) del valore degli accertamenti (e del riscosso) a tale titolo. Si rileva, infine, che non è stato applicato avanzo né in parte corrente né in conto capitale.

Punto 1.1.3 Stanziamenti per accantonamenti in conto competenza

Lo stanziamento definitivo per accantonamento in conto competenza nel bilancio di previsione finanziario annuale 2015 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è pari ad € 11.000,00 (valore poi confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione, punto 1.2.1 del questionario). Le entrate totali così accantonate dell'avanzo sembrano sottostimate per due ordini di motivi: la modesta entità del FCDE accantonato in sede di ricognizione straordinaria dei residui, pari ad € 36.157,32 e le basse percentuali dell'ammontare accantonato a rendiconto 2015 (€ 47.157,32) in rapporto sia ai residui attivi di fine esercizio dei titoli primo e terzo (11,43%; 47.157,32/990.853,02) sia ai residui attivi totali (di tutti i titoli) sempre di fine esercizio (3,25%; 47.157,32/1.449.150,27).

Punto 1.2 Risultato di amministrazione e 1.2.1 Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015 – FCDE e Fondo per contenziosi e Fondo per perdite nelle società partecipate



Richiamata integralmente la propria delibera n. 67/2017/PRSE relativa all'esercizio 2014, si osserva che il risultato di amministrazione è positivo per € 436.762,98 (era positivo anche al 31/12/2014 per € 290.808,61 e al 01/01/2015 per € 59.474,89) ed è così composto tra avanzo vincolato (nelle tre componenti accantonato, vincolato e destinato agli investimenti) e avanzo non vincolato (nella componente libera/disponibile): parte accantonata € 51.131,45 (era € 0,00 a fine 2014 ed era di € 36.157,32 al 01/01/2015) parte vincolata € 0,00 (come pure nelle date suddette) parte destinata agli investimenti € 117.893,16 (era di € 20.585,43 in entrambe le date succitate) e parte libera/disponibile € 267.738,37 (era di € 270.223,18 al 31/12/2014 ed € 2.732,14 al 01/01/2015). La parte accantonata del risultato di amministrazione è composta dal FCDE per € 47.157,32 e dal fondo per indennità di fine mandato del sindaco per € 3.974,13.

Per quanto attiene al FCDE, l'Amministrazione Comunale, nella determinazione a consuntivo del fondo in oggetto, conto residui, ha dichiarato di aver applicato il criterio semplificato introdotto dal D.M. 20/05/2015. Si rileva, anzitutto, che in sede di ricognizione straordinaria dei residui era stato effettuato un accantonamento di € 36.157,32 e che gli accantonamenti in conto competenza, pari ad € 11.000,00, non sembrerebbero garantire adeguatamente la massa complessiva dei crediti di difficile esazione.

A tal proposito si evidenzia la diversa natura delle due poste citate: la quota accantonata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui deve essere costituita in relazione al grado di realizzo dello *stock* di residui mantenuti dagli esercizi precedenti, mentre gli accantonamenti in conto competenza devono fare riferimento al potenziale incremento di rischio dovuto alla gestione 2015. Pertanto, non risulterebbe possibile né utilizzare il FCDE derivante dal riaccertamento straordinario per finanziare il FCDE del bilancio di competenza, né limitare l'accantonamento in fase di rendiconto unicamente agli stanziamenti del bilancio 2015, prescindendo così dalla copertura dei crediti pregressi.

Tutto ciò premesso, richiamati i contenuti *in subiecta materia* della propria deliberazione n. 67/2017/PRSE, si invita l'Organo di revisione a redigere apposito prospetto analitico atto a dimostrare l'adeguatezza dell'accantonamento effettuato o, in subordine, di voler quantificare le risorse necessarie a garantire la corretta consistenza del FCDE in sede di rendiconto 2015.



Relativamente alla non congruità del FCDE si riporta quanto testualmente già rilevato criticamente dall'Organo di revisione: *“si fa rilevare che il sottoscritto revisore ha espresso parere parzialmente favorevole in ordine alla proposta di delibera di G.C. avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2015” in quanto ritiene che in applicazione del c.d. “principio della prudenza” statuito al punto 9 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 la quantificazione del “Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità” appare sottostimata nei medesimi termini espressi nel rilievo effettuato dal sottoscritto revisore in sede di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi effettuata con D.G.C. n. 47/2015. Si rinvia alle conclusioni espresse nell'allegata relazione del revisore dei conti al rendiconto 2015”.*

Con riferimento al fondo per contenziosi si rileva che l'Amministrazione Comunale non ha provveduto ad accantonare alcuna quota di avanzo di amministrazione per contenziosi analogamente a quanto effettuato in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Si chiedono pertanto i necessari aggiornamenti in merito alla ricognizione effettuata sulle controversie in corso, unitamente all'attestazione che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'accantonamento di cui trattasi.

Tutto ciò in considerazione dell'ammontare sia dell'avanzo libero sia dell'avanzo complessivo alla fine dell'esercizio.

Con riferimento al fondo per perdite delle partecipate pubbliche, constatato che dal relativo portale del MEF risultano partecipate, anche se possedute in via indiretta, che registrano perdite negli esercizi decorsi, si chiede come mai non sia stato comunque ritenuto opportuno, al di là della quota posseduta, direttamente o indirettamente, accantonare nell'esercizio finanziario in oggetto una quota del risultato contabile di amministrazione al fine normativo predetto. Quanto sopra con riferimento alla dovuta applicazione del principio contabile generale della prudenza ancora più importante dal momento che vengono impiegate risorse pubbliche.



Punto 1.2.4 Flussi di cassa

Verificato che la cassa iniziale, al 01/01/2015, era pari ad € 1.622.986,62 e che a fine esercizio è pari ad € 918.594,12, si rileva che l'Ente non presenta alcuna giacenza vincolata, in apparente difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Si invita a fornire chiarimenti su tale aspetto e a compilare il punto 1.2.4.2.a) del questionario.

Punto 1.2.8 Efficienza della riscossione e versamento nell'attività di contrasto all'evasione tributaria

Si osserva che il punto 1.2.8.1 del questionario sul rendiconto non è stato compilato. Nella relazione dell'Organo di revisione non si ricavano i dati richiesti.

Si chiede di compilare tutti i dati richiesti dal questionario sul rendiconto (accertamenti della competenza, riscossioni in conto competenza e in conto residui, accantonamento al FCDE) e di fornire informazioni e chiarimenti su tale posta attiva.

Punto 2. Verifica della capacità d'indebitamento

L'Ente locale ha rispettato il limite d'indebitamento *ex art 204* del TUEL registrando una percentuale del 4,94% (inferiore alla soglia legale del 10,00%) del tasso degli interessi passivi al 31/12/2015.

Si prende atto della riduzione del debito a fine anno (da € 6.125.739,70 ad € 5.902.355,50).

Tuttavia, il parametro obiettivo (o di *deficitarietà*) n. 7, calcolato sul rapporto tra il totale dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzioni, al numeratore e il totale delle entrate correnti, al denominatore, è stato violato (superiore alla soglia del 120% per gli enti locali con un risultato contabile di gestione negativo, come nella fattispecie concreta) in quanto ha fatto registrare un risultato in percentuale del 121,75% (5.902.355,50/4.847.851,32).

Si chiede di conoscere se codesto Comune abbia in corso azioni di ristrutturazione del debito al fine di sanare la suddetta irregolarità.



Punto 3 Patto di stabilità

Si rileva dalla relazione dell'Organo di revisione (cfr. pag. 10) che l'Ente locale ha trasmesso in ritardo, oltre il termine perentorio del 31/03/2016, la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno esercizio 2015. Ciò premesso, si chiede di conoscere, e di produrre idonea documentazione probatoria, se sia stata applicata la sanzione prevista ovvero se nell'esercizio 2016 il Comune non abbia assunto personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto (unica sanzione applicabile nella fattispecie concreta).

Si chiede di produrre la certificazione suddetta, con la prova della sua trasmissione nello stato "*inviato e protocollato*", utilizzando la specifica funzione S.I.Qu.E.L. presente nella voce di menu *Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore/prospetti informativi*, selezionando Tipo documento: *Allegato patto*.

Su tutto quanto sopra esposto, si segnala che i chiarimenti ed elementi di giudizio sopra richiesti dovranno essere forniti con nota a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota istruttoria, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: *istruttoria/ processo istruttorio / invio documento*.

Sarà, quindi, cura dell'Organo di revisione, in caso di modifica e/o di integrazione dei dati forniti, chiedere la "*sostituzione del questionario*" e, una volta avviata la procedura da parte di questa Corte, provvedere tempestivamente all'invio del questionario rettificato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Tiziano Tessaro



per informazioni e chiarimenti:

Lorenzo Donola

tel.: +39.041.2705455

lorenzo.donola@corteconti.it

